

## Emergenza COVID ed effetti sulle controversie di lavoro

Gionata Cavallini

### L'assenza di previsioni *ad hoc* per il processo del lavoro nel d.l. 11/2020

Il presente contributo intende approfondire le ricadute dell'emergenza sanitaria sull'operatività della giustizia del lavoro, alla luce d.l. 8 marzo 2020, n. 11, del successivo d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), e dei primi provvedimenti assunti dagli Uffici Giudiziari italiani, con la precisazione che sono ancora in vigore anche le disposizioni "specialissime" contenute nell'art. 10, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, destinate alle aree delle vecchie "zone rosse" e relativi circondari di tribunale.

Come è evidente, il quadro è in continua evoluzione e occorre dare l'avvertenza che il contributo potrebbe essere stato in parte superato dagli eventi.

Né il d.l. 11/2020, né il d.l. 18/2020 contengono norme specificamente destinate al processo del lavoro, previste invece in alcuni dei provvedimenti adottati da singoli uffici (ad esempio, le linee guida della Corte d'Appello di Milano del 13 marzo 2020).

Anche per il processo del lavoro occorre quindi fare riferimento, almeno in prima battuta, alle disposizioni previste per i giudizi civili in generale.

Tali previsioni si muovono lungo due direttrici:

- 1) la previsione di un "**periodo cuscinetto**" intercorrente tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 (originariamente il 22 marzo), in cui tutte le udienze – salve le eccezioni che si diranno per i procedimenti "urgenti" – vengono rinviate d'ufficio e tutti i termini processuali sono sospesi (art. 1, d.l. 11/2020, abrogato e sostituito dall'art. 83, co. 1 e 2, d.l. 18/2020);
- 2) la previsione di un **ulteriore periodo**, intercorrente tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 (originariamente il 31 maggio), in cui viene assegnato ai capi degli uffici giudiziari un ampio potere di interventi derogatori nella gestione e nella calendarizzazione delle udienze (art. 2, d.l. 11/2020, abrogato e sostituito dall'art. 83, co. 6, d.l. 18/2020).

La normativa in esame, soprattutto quella del primo decreto (n. 11/2020) ha posto numerose questioni interpretative, subito oggetto di attenzione da parte degli osservatori (v. in calce una bibliografia essenziale). Tale è stata la confusione iniziale che il Presidente del COA di Milano, avv. Vinicio Nardo, ha invitato gli avvocati a "rimanere avvocati" e adottare, nel dubbio, approcci prudenziali.

Le questioni di maggiore interesse per il giuslavorista, ad avviso di chi scrive, sono soprattutto le seguenti:

- 1) l'effettiva portata nel processo del lavoro della **sospensione dei termini** prevista durante il periodo cuscinetto;
- 2) l'individuazione dei **procedimenti "urgenti"** di cui all'art. 83, co. 3, d.l. 18/2020 – per i quali è escluso il rinvio – nell'ambito del rito del lavoro;
- 3) la compatibilità con i principi che ispirano il rito del lavoro delle regole che attribuiscono ai capi ufficio ampi poteri di **deroga** per quanto concerne la calendarizzazione e la gestione delle udienze fino al 30 giugno.

### La sospensione dei termini

L'art. 83 d.l. 18/2020 abroga i primi due articoli del d.l. 11/2020 e detta una nuova disciplina che sostituisce integralmente la precedente, risolvendo nel senso caldeggiato dagli operatori (e in conformità alla regola generale del "*#iorestoacasa*") molti degli originari problemi interpretativi.

La nuova disciplina di cui al decreto "Cura Italia" contiene diverse novità.

a) In primo luogo, viene precisato che la sospensione dei termini riguarda **tutti i procedimenti**, a prescindere dal fatto che fosse stata fissata udienza nel periodo cuscinetto. La conclusione, per la verità, poteva trarsi già nel vigore della disciplina originaria (in tal senso VALERINI e CIAVOLI,

dubitativo SCARSELLI, contrario TREGLIA), con la conseguenza che si può utilizzare la nuova disciplina anche per interpretare la precedente e quindi risolvere i problemi applicativi relativi al periodo di vigenza del primo d.l. (e quindi dal 9 marzo al 16 marzo).

b) In secondo luogo, viene opportunamente precisato che la sospensione dei termini riguarda **anche gli atti introduttivi**. Su questo aspetto il nuovo testo è innovativo rispetto al precedente e il legislatore sembrerebbe avere accolto le istanze degli operatori (v. soprattutto CIAVOLI).

Permane però il problema relativo alle **decadenze intervenute** nel periodo cuscinetto prima dell'entrata in vigore del d.l. 18/2020 (facciamo l'esempio di un'impugnativa di licenziamento in scadenza il 13 marzo per cui non sia stato depositato il ricorso). Su questo punto, sebbene la decadenza sembrerebbe imposta dal dato letterale (della norma vigente *ratione temporis*), la conclusione contrasta decisamente con la *ratio* del decreto (e di tutti i provvedimenti emergenziali). Non a caso, in materia di processo amministrativo si prevedeva già da subito la sospensione dei termini anche per gli atti introduttivi (art. 3 d.l. 11/2020).

Ad avviso di chi scrive, non potendo forzare il dato letterale, chi sia incorso in decadenze potrebbe fare ricorso alla disciplina generale della **rimessione in termini** (art. 153, co. 2, c.p.c.), allegando le ragioni che hanno impedito il deposito tempestivo (ad esempio, l'impossibilità di incontrare l'assistito per il rilascio della procura). In alternativa, potrebbe esservi spazio per sostenere l'**illegittimità costituzionale** della norma originaria, per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza.

Meno problematica la questione relativa alla sospensione dei termini per le **impugnazioni** e per atti introduttivi di ulteriori fasi processuali (come l'opposizione nel rito Fornero o nel procedimento monitorio). La sospensione dei termini, oggi indubbia dopo il d.l. 18/2020, poteva essere sostenuta già nella vigenza del d.l. 11/2020, come chiarito nella relazione al relativo ddl di conversione.

c) L'art. 83, co. 2, d.l. 18/2020 contiene anche un'opportuna precisazione sui **termini a ritroso** (come quelli di costituzione del convenuto), che in generale in caso di sospensione vengono anticipati (come ricorda SCARSELLI citando Cass. 14 settembre 2017, n. 21335). Viene infatti previsto che «*Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto*». Una soluzione che determinerà l'ulteriore rinvio delle prime udienze che cadano nei 10 giorni successivi al termine del periodo cuscinetto (una prima udienza fissata il 20 aprile dovrà essere rinviata, in modo da consentire che il convenuto si costituisca il 16 aprile rispettando il termine di 10 giorni). Le tesi affacciate nel vigore del testo originario, invece, erano state invece diverse: secondo alcuni i termini a ritroso non venivano toccati dalla norma (TREGLIA); secondo altri anch'essi andavano posticipati (VALERINI).

Per quanto concerne invece i **termini sostanziali**, come il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, essi non vengono direttamente toccati dalla disciplina (con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 10, co. 4, d.l. 9/2020, in riferimento alle vecchie "zone rosse"), ma l'art. 46 del d.l. 18/2020 (impropriamente rubricato "*Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti*") prevede un **blocco dei licenziamenti** individuali e collettivi della durata di 60 giorni (non accadeva dal d.lgs.lgt. 523/1945, a riprova della drammaticità del momento).

### **I procedimenti "urgenti"**

I rinvii (automatici nel periodo cuscinetto e determinati dai capi ufficio nel periodo 16 aprile-30 giugno) e la sospensione dei termini non operano in relazione ai procedimenti "urgenti" indicati nell'art. 83, co. 3, d.l. 18/2020 (che sostituisce l'elencazione già contenuta nell'art. 2, co. 2, lett. g), d.l. 11/2020).

La previsione comprende alcune fattispecie tipiche (nessuna lavoristica) e due macro-ipotesi individuate con formula generale: 1) «procedimenti **cautelari** aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona» e 2) «procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre **grave pregiudizio** alle parti».

Un fondamentale quesito attiene all'individuazione dei procedimenti che, in materia di lavoro, possono rientrare in queste due ipotesi derogatorie.

Ad avviso di chi scrive l'urgenza presupposta dal "grave pregiudizio" e dal riferimento ai "diritti fondamentali" della persona (nei cautelari) potrebbe essere ravvisata, tenuto conto delle specificità di ciascun caso, in tutti i procedimenti in cui si verta del diritto alla **riammissione** in servizio (anche fuori dei casi di reintegrazione in senso tecnico) e ciò a maggior ragione nelle ipotesi in cui il lavoratore non abbia reperito altra occupazione o non disponga di tutele previdenziali, come nel caso in cui si approssimi la fine dei trattamenti di disoccupazione ovvero in caso di estromissione di collaboratori formalmente autonomi o irregolari (come tali privi di coperture previdenziali).

In questa direzione si è già posta la **Corte d'Appello di Milano**, che ha ravvisato l'urgenza delle impugnazioni di licenziamento collettivo e individuale, ove vi sia domanda di applicazione della tutela reale (linee guida del 13 marzo 2020).

Allo stesso modo, dovrebbe configurarsi l'urgenza nei procedimenti cautelari in senso tecnico (ad esempio impugnative di trasferimento individuale) e in alcuni procedimenti lavoristici modellati sulla falsariga del procedimento cautelare (come nel caso della repressione della **condotta antisindacale**, ove connessa a "diritti fondamentali" della persona: si pensi a violazioni delle procedure in materia di licenziamenti collettivi).

In assenza però di indicazioni chiare il compito dei giudici non sarà semplice e richiederà **la leale collaborazione** di tutti i soggetti coinvolti, con cui occorrerà confrontarsi (lo sottolinea bene TREGLIA). Dal giudice però dovrebbe provenire l'input iniziale, anche per evitare imbarazzi al legale della parte che considera il procedimento "urgente".

Il giudice dovrebbe quindi individuare i procedimenti che ben possono essere rinviati (come quelli aventi contenuti solo economici, almeno quando il lavoratore non versi in stato di bisogno e l'azienda non sia a rischio di insolvenza), quelli senz'altro "urgenti" e quelli rispetto ai quali è opportuno **sondare le determinazioni delle parti**, anche per valutare la possibilità di svolgere le udienze con le modalità alternative che si vedranno nel prossimo paragrafo.

### **Mezzi alternativi di svolgimento delle udienze**

Per non bloccare del tutto la macchina della giustizia nel periodo intercorrente tra il 16 aprile e il 30 giugno, l'art. 83, co. 6 e 7, d.l. 18/2020 (sulla falsariga dell'abrogato art. 2, d.l. 11/2020) attribuisce ai capi degli uffici giudiziari, oltre al potere di rinviare le udienze non "urgenti", anche quello di adottare **interventi speciali** per la gestione delle udienze non rinviate.

In particolare, si potrà prevedere che le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti possano essere svolte mediante **collegamenti da remoto**, con modalità definite con apposito provvedimento (art. 83, co. 7, lett. *f*), d.l. 18/2020, che replica l'abrogato art. 2, co. 2, lett. *f*), d.l. 11/2020). Ove sia sufficiente la sola presenza dei difensori, poi, le udienze potranno svolgersi mediante scambio e deposito telematico di **note scritte**, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento (art. 83, co. 7, lett. *h*), d.l. 18/2020, che replica l'abrogato art. 2, co. 2, lett. *h*), d.l. 11/2020).

La previsione di note scritte, per quanto non del tutto conforme al principio di oralità che contraddistingue il rito del lavoro, costituirebbe poco più che la formalizzazione di quanto spesso (anche se non sempre) già avviene nella pratica. Peraltro, non avendo il principio di oralità del processo del lavoro rango costituzionale, pare ben possibile comprimerlo per dare prevalenza alla salute, tanto più se ciò è funzionale a garantire la celerità del processo.

Le udienze da remoto rappresenterebbero invece una vera **rivoluzione** e si auspica che gli uffici vorranno raccogliere la sfida di estendere lo "smart working" (in senso atecnico) all'attività giudiziaria. Si potrebbero così salvare tutti gli interessi in gioco: salute, oralità e celerità.

Con provvedimento del 10 marzo 2020 la Direzione Generale Servizi Informatici ha individuato in **Skype for business** e **Teams** gli applicativi utilizzabili per le udienze in videoconferenza e AIGA ha già predisposto un utile tutorial a beneficio degli operatori.

Insomma gli strumenti ci sono e il tempo anche. Senza arrivare al punto di fare gruppi whatsapp tra giudici, avvocati e parti, tutti noi operatori del diritto del lavoro potremmo scoprire che possiamo comunicare di più, anche in questi giorni difficili. Magari scopriremmo anche di essere più “colleghi” di quanto non pensavamo.

### **Bibliografia essenziale**

AIGA, *Tutorial per l'udienza in videoconferenza ai sensi del d.l. 11/2020*, 15 marzo 2020 ([https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/03/TUTORIAL\\_AIGA-UDIENZA-VIDEOCONFERENZA-1.0.pdf](https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/03/TUTORIAL_AIGA-UDIENZA-VIDEOCONFERENZA-1.0.pdf))

A. CIAVOLA, *La giustizia ai tempi del Coronavirus. Giudizi civili e penali. La giustizia amministrativa. Ipotesi di soluzione*, in *altalex.com*, 12 marzo 2020 (<https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/12/giustizia-ai-tempi-del-coronavirus>);

G. NEGRI, *Tribunali chiusi fino al 15 aprile. Alt a notifiche dei ricorsi fiscali*, in *Sole 24 Ore*, 16 marzo 2020 (<https://quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2020-03-15/tribunali-chiusi-fino-15-aprile-alt-notifiche-ricorsi-fiscali-204732.php?uuid=ADORCYD>)

G. SCARSELLI, *Interpretazione e commento del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 di differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l'emergenza da COVID 19*, in *judicium.it* (<https://www.judicium.it/decreto-legge-8-marzo-2020-n-11-differimento-delle-udienze-sospensione-dei-termini-processuali-civili-contrastare-lemergenza-covid-19/>)

G. TREGLIA, *I termini e le udienze nel tempo del virus*, dattiloscritto.

F. VALERINI, *Differimento delle udienze civili e penali e sospensione dei termini processuali nel periodo cuscinetto. E dopo?*, in *dirittoegiustizia.it*, 10 marzo 2020 ([http://www.dirittoegiustizia.it/news/23/0000097774/Differimento\\_delle\\_udienze\\_civili\\_e\\_penali\\_e\\_sospensione\\_dei\\_termini\\_processuali\\_nel\\_periodo\\_cuscinetto\\_E\\_dopo.html?utm\\_source=RSS\\_Fe&utm\\_medium=RSS&utm\\_campaign=RSS\\_Syndication](http://www.dirittoegiustizia.it/news/23/0000097774/Differimento_delle_udienze_civili_e_penali_e_sospensione_dei_termini_processuali_nel_periodo_cuscinetto_E_dopo.html?utm_source=RSS_Fe&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication))